

IL RETTORE

- VISTO il T.U. delle leggi sull'Istruzione Superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
- VISTO il Regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti Superiori, approvato con R.D. 4 giugno 1938, n. 1269;
- VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della normativa in materia sanitaria;
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- VISTO il D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, "Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- VISTO il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto 21 dicembre 1999 n.537, "Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali";
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 509/1999;
- VISTO il D.M. del 1° agosto 2005 "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.M. del 31 gennaio 2006 "Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale";
- VISTO il D.M. 29 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, concernente la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- VISTO il D.M. 21 gennaio 2019 "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area psicologica", e successive integrazioni;
- VISTE le delibere del Senato Accademico del 13 marzo, del 25 settembre e del 13 ottobre 2007, relative al riordino delle scuole di specializzazione dell'area della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, relativa alla riforma del sistema universitario;
- VISTO lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.M. 18 giugno 2013, inerente alla scuola di specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico;
- VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- VISTA la deliberazione del Senato Accademico dell'11 febbraio 2014 sull'istituzione della scuola di specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico;
- VISTO il D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, concernente la riorganizzazione delle classi e delle tipologie di corsi di specializzazione di area sanitaria;

VISTE	le delibere del Senato Accademico del 28 aprile 2015 e del 19 aprile 2016, relative al riordino degli ordinamenti delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ai sensi del D.I. n. 68 del 4 febbraio 2015;
VISTE	le delibere del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2015 e del 26 aprile 2016, relative al riordino degli ordinamenti delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ai sensi del D.I. n. 68 del 4 febbraio 2015;
VISTO	il D.I. 16 settembre 2016, n. 716, inerente alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici;
VISTA	la delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 2016, relativa al riordino degli ordinamenti delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici;
VISTA	la delibera del Senato Accademico del 13 dicembre 2016, relativa al riordino degli ordinamenti delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici;
VISTO	il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, contenente gli standard, i requisiti della rete formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria attivate ai sensi del D.I. 68/2015;
VISTO	il D.R. n. 1709 del 10 luglio 2017, con il quale sono stati modificati gli ordinamenti delle scuole di specializzazione istituite ai sensi del D.I. 68/2015;
VISTO	il D.D. del 25 settembre 2017, n. 2502, relativo all'accREDITAMENTO delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'a.a. 2016-2017;
VISTO	il Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, prima sezione, emanato con D.R. 26 giugno 2018, n. 1672;
VISTO	il D.D. del 9 luglio 2019, n. 20466, relativo all'accREDITAMENTO delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'a.a. 2017-2018;
VISTO	il D.D. del 3 luglio 2019, n. 1283, relativo all'accREDITAMENTO delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'a.a. 2018-2019;
VISTO	il D.M. 21 gennaio 2019, n. 50, relativo al riordino degli Ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica;
VISTA	la delibera del Senato accademico del 15 ottobre 2019 con cui è stata approvata la Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti;
VISTA	la delibera del Senato Accademico del 10 dicembre 2019, relativa al riordino degli ordinamenti delle Scuole di specializzazione di area psicologica ai sensi del D.M. 21 gennaio 2019, n. 50 e all'attivazione delle stesse a partire dall'a.a. 2019-2020;
VISTA	la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2019, relativa al riordino degli ordinamenti delle Scuole di specializzazione di area psicologica ai sensi del D.M. 21 gennaio 2019, n. 50 e all'attivazione delle stesse a partire dall'a.a. 2019-2020;
VISTO	il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, con il quale è stato prorogato, per l'a.a. 2019-2020, l'accREDITAMENTO delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici concesso per l'anno accademico 2018-2019;
VISTA	la delibera del Senato Accademico del 7 luglio 2020, con la quale è stata approvata l'Offerta Formativa delle scuole di specializzazione;
VISTA	la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2020, con la quale è stata approvata l'Offerta Formativa delle scuole di specializzazione;
VISTO	il Regolamento in materia di contribuzione studentesca emanato con D.R. 31 luglio 2020, n. 54662,

DECRETA

l'emanazione del "Manifesto Generale degli Studi - Regolamento studenti dei corsi di specializzazione" composto di 19 articoli suddivisi in tre capi e un allegato contenente l'offerta formativa dei corsi di specializzazione. L'indice del Regolamento è il seguente:

Articolo 1 – Ambito di applicazione e articolazione	4
Capo I - Norme per gli studenti dei corsi di specializzazione di Area sanitaria ad accesso riservato ai medici a.a. 2019-2020	4
Articolo 2 – Immatricolazione	4

Articolo 3 - Il contratto di formazione specialistica.....	5
Articolo 4 - Iscrizione agli anni successivi.....	6
Articolo 5 - Sospensione della formazione specialistica	6
Articolo 6 -Trasferimenti in entrata e in uscita, passaggi, dalle scuole di specializzazione di Area sanitaria ad accesso riservato ai medici	7
Articolo 7 - Esami di fine anno.....	9
Articolo 8 - Esame finale	9
Articolo 9 – Divieto di contemporanea iscrizione e frequenza congiunta dottorato.....	10
Capo II - Norme per gli studenti dei corsi di specializzazione dell' Area sanitaria ad accesso riservato a non medici (a.a. 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021), di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, psicologica, delle professioni legali e della valutazione e gestione del rischio chimico (a.a. 2019-2020).....	10
Articolo 10 - Immatricolazione	10
Articolo 11 - Iscrizioni agli anni successivi al primo.....	11
Articolo 12 - Sospensioni e interruzioni.....	11
Articolo 13 - Trasferimenti in entrata e in uscita	12
Articolo 14 - Sostenimento esami annuali e frequenza	12
Articolo 15 - Prova finale.....	13
Articolo 16 – Divieto di contemporanea iscrizione	13
Capo III - Norme di carattere generale	14
Articolo 17 – Autocertificazioni, certificazioni, pergamena, e-mail istituzionale	14
Articolo 18 – Istanze in deroga.....	15
Articolo 19 – Rinuncia al corso di specializzazione.....	15

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell'apposito registro.

F.to IL RETTORE

Manifesto Generale degli Studi - Regolamento studenti dei corsi di specializzazione

Articolo 1 – Ambito di applicazione e articolazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative per gli studenti che si immatricolano e si iscrivono ai Corsi di specializzazione di area medica per l'a.a. 2019-2020, di area odontoiatrica per l'a.a. 2019-2020, di area sanitaria con accesso riservato a non medici per l'a.a. 2018-2019 e, limitatamente ai corsi di specializzazione in Farmacia Ospedaliera e Fisica medica, per l'a.a. 2020-2021, e per gli studenti che si immatricolano e si iscrivono a corsi di specializzazione delle aree della Tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, Psicologia, Giuridica e di Valutazione e gestione del rischio chimico per l'a.a. 2020-2021.

2. I corsi di Specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Tali corsi possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea e sono regolamentati dalle suddette disposizioni. Al termine del percorso formativo viene rilasciato il Diploma di specializzazione nel settore prescelto.

3. I corsi di Specializzazione attualmente sono raggruppabili in aree distinte:

- Area sanitaria ad accesso riservato ai laureati in medicina;
- Area sanitaria ad accesso riservato ai non medici;
- Area della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale;
- Area psicologia;
- Area delle professioni legali;
- Area valutazione e gestione del rischio chimico.

4. I corsi di specializzazione delle diverse Aree, oltre a vedere attivato, alla data di emanazione del presente regolamento, un diverso anno accademico, seguono norme di carattere amministrativo differenti, in particolare si distinguono le norme che regolano i corsi di specializzazione di Area sanitaria ad accesso riservato ai medici rispetto a quelli delle altre Aree. Gli articoli che seguono rispettano tale diversificazione.

5. Le norme, le modalità e le scadenze contenute nel presente Regolamento si danno per conosciute ed accettate dagli studenti che si immatricolano e si iscrivono ai corsi di specializzazione di cui al co. 1

Il presente Regolamento viene reso pubblico mediante il sito internet dell'Università www.uniroma1.it

Capo I - Norme per gli studenti dei corsi di specializzazione di Area sanitaria ad accesso riservato ai medici a.a. 2019-2020

Articolo 2 – Immatricolazione

1. **Il concorso nazionale.** Il Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) procede ogni anno all'emanazione del bando di ammissione ai corsi di cui al presente Capo ai sensi del D.Lgs. 368/1999 e successive modifiche e/o integrazioni.

Le procedure concorsuali sono gestite dal Mur a livello nazionale e le graduatorie sono pubblicate sul sito <http://www.university.it> unitamente alle scadenze delle immatricolazioni nonché degli eventuali scorrimenti nella graduatoria di merito.

2. **Requisiti di accesso.** Ai corsi di specializzazione di Area sanitaria ad accesso riservato ai medici possono accedere i possessori del titolo di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e equipollenti e dell'abilitazione alla professione di medico-chirurgo conseguita prima dell'inizio delle attività didattiche. In caso di possesso di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo conseguita all'estero, entro l'inizio delle attività didattiche è richiesto il possesso del Decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute. L'Ateneo ha l'onere di effettuare le necessarie verifiche sul possesso del titolo di abilitazione.

3. **Modalità di immatricolazione.** Per ottenere l'immatricolazione definitiva ad un corso di Specializzazione lo studente che abbia superato la prova di ammissione e che si trovi in posizione utile in graduatoria deve seguire le istruzioni pubblicate sul sito di Ateneo seguendo il percorso Corsi e iscrizioni → Corsi di specializzazione.

4. **Tasse di immatricolazione: scadenze e importi.** Gli studenti che si immatricolano ai corsi di Specializzazione di cui al presente capo per l'anno accademico 2019-2020 effettuano il pagamento delle tasse secondo le modalità ed il calendario comunicati dal Mur e pubblicati sul sito di Ateneo.

Le tasse sono suddivise in due rate: la prima rata di importo pari a € 613,00, la seconda rata di importo pari a € 655,00 per un totale annuale pari a € 1.268,00.

Alla prima rata si aggiungono la tassa regionale di € 140,00 e l'imposta di bollo di € 16,00.

Lo studente che all'atto dell'immatricolazione paga solo la prima rata e la tassa regionale dovrà pagare la seconda rata entro il **30 marzo 2021**.

I moduli per il pagamento delle tasse di iscrizione devono essere stampati da Infostud. Nel caso in cui la seconda rata non venga pagata entro la scadenza prevista è dovuta una sovrattassa per ritardato pagamento pari a € 65,00. Se il ritardo si protrae oltre i sessanta giorni la sovrattassa è di € 130,00.

Articolo 3 - Il contratto di formazione specialistica

1. **Il contratto di formazione specialistica.** Dopo l'immatricolazione il medico stipula uno specifico contratto di formazione specialistica, disciplinato dal D.Lgs 368/99, di durata annuale, che è automaticamente prorogato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione previa verifica delle condizioni legittimanti.

Il contratto non dà diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

I beneficiari vengono convocati per la firma dei contratti di formazione specialistica in base ad un calendario, pubblicato su sito di Ateneo seguendo il percorso Corsi e iscrizioni → Corsi di specializzazione → Contratti di formazione per medici specializzandi.

2. **Durata e modalità di svolgimento delle attività di specializzazione.** Durata e modalità di svolgimento delle attività di specializzazione, nonché i diritti e i doveri degli specializzandi sono normati dal D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e successive modifiche e/o integrazioni.

La data di inizio della frequenza alla formazione specialistica è stabilita annualmente dal Decreto Mur che determina l'assegnazione dei posti.

Articolo 4 - Iscrizione agli anni successivi

1. **Frequenza ed esami.** Per ottenere l'iscrizione all'anno successivo lo studente deve aver frequentato interamente l'anno di iscrizione ed aver sostenuto gli esami di fine anno.

2. **Tasse: importi e scadenze.** Per ottenere l'iscrizione all'anno successivo lo studente deve inoltre, solo dopo il sostenimento dell'esame finale, pagare le tasse previste. Gli studenti che si iscrivono ai corsi di specializzazione di cui al presente Capo pagano un totale annuale pari a € 1.268,00.

La prima rata, di importo pari a € 613,00 più tassa regionale di € 140,00 più imposta di bollo se dovuta, va pagata entro il **1° febbraio 2021**.

La seconda rata di importo pari a € 655,00 va pagata entro il **30 marzo 2021**.

I moduli per il pagamento delle tasse di iscrizione devono essere stampati da Infostud.

3. **Sovrattasse per tardivo pagamento.** Nel caso in cui le rate non vengano pagate entro le scadenze previste è dovuta una sovrattassa per ritardato pagamento pari a € 65,00. Se il ritardo si protrae oltre i sessanta giorni la sovrattassa è di € 130,00.

Qualora lo specializzando sia in debito delle tasse dell'intero anno accademico deve presentare al Settore Scuole di specializzazione una domanda in bollo nella quale dovranno essere inserite le motivazioni del ritardo per poter essere autorizzato al pagamento.

Articolo 5 - Sospensione della formazione specialistica

1. **Cause di sospensione.** La formazione specialistica si sospende in caso di assenze in numero superiore a 40 giorni anche non continuativi per:

- a) malattia dello specializzando;
- b) malattia del figlio/a dello specializzando;
- c) congedo parentale;
- d) astensione anticipata gravidanza per condizioni di lavoro pericolose;
- e) astensione anticipata per gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose;
- f) congedo di maternità (astensione obbligatoria);
- g) assunzione del dipendente pubblico per il tempo necessario al suo inquadramento e di norma per ulteriori 90 giorni dalla data di inquadramento. Alla conclusione del suddetto periodo la sospensione si intende risolta. L'Ateneo ha l'onere di effettuare le necessarie verifiche sulla posizione giuridica dello specializzando.

2. **Effetti della sospensione della formazione specialistica.** I periodi di assenza, anche se non continuativi, che superino i 40 giorni nell'arco di un anno di contratto devono essere recuperati. Il sostenimento dell'esame finale dell'anno di corso in cui si è verificata la sospensione avverrà in un appello straordinario. Correlatamente subirà uno slittamento la data di conseguimento del Diploma di Specializzazione che avverrà in una sessione straordinaria al completamento della formazione teorico-pratica.

In caso di sospensione e successivo recupero della formazione specialistica, la scadenza dei pagamenti viene stabilita dal Settore Scuole di specializzazione.

Non è prevista la ripetizione dell'anno di corso.

Durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico e nei periodi di recupero viene corrisposto l'intero importo. Nei casi di cui al co.1 lett. g) per il periodo di assenza non è previsto alcun corrispettivo.

3. **Presentazione della domanda di sospensione.** La domanda di sospensione dovrà essere consegnata al Settore Scuole di specializzazione **entro tre giorni** dall'inizio del periodo di sospensione, allegando idonea documentazione attestante la causa di sospensione. Analoga comunicazione deve essere presentata alla Segreteria didattica della scuola.

In caso di malattia dovrà essere consegnata la certificazione medica rilasciata dal medico del SSN o da una struttura pubblica nella quale siano indicati i giorni di malattia concessi o, in caso di gravidanza, la data di inizio della gestazione e la data presunta del parto.

4. Congedo di maternità (astensione obbligatoria). Fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità la specializzanda ha la facoltà di continuare la formazione sino ad un mese prima della data presunta del parto. In questo caso oltre al certificato del medico specialista è necessario allegare, anche in momento successivo rispetto alla presentazione della domanda di sospensione, la certificazione del medico competente dell'azienda sanitaria presso cui è incardinata la scuola ai fini della prevenzione e tutela della salute o, in caso di convezione, della struttura dove si svolge l'attività formativa, che attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Alla scadenza del periodo di sospensione è necessario presentare il certificato di nascita del bambino o una dichiarazione sostitutiva.

Nel caso in cui la data effettiva del parto sia successiva alla data presunta, la specializzanda dovrà presentare una nuova istanza di sospensione ad integrazione del periodo di sospensione obbligatorio.

Articolo 5 bis – Assenze per motivi personali e impedimenti temporanei

1. Non comportano la sospensione del periodo di formazione:

a) le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino i trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Per le suddette assenze non vi è sospensione del trattamento economico e non devono essere recuperate (art. 40 comma 4 del d. lgs 368/1999);

b) gli impedimenti temporanei inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi, debitamente certificati che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Per i suddetti impedimenti non vi è sospensione del trattamento economico e non devono essere recuperati. Qualora il Consiglio di Scuola di Specializzazione, dopo le opportune verifiche, ritenga che le assenze in argomento abbiano pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi formativi dovrà stabilire le modalità con cui lo specializzando dovrà raggiungere gli obiettivi stessi senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

Articolo 6 -Trasferimenti in entrata e in uscita, passaggi, dalle scuole di specializzazione di Area sanitaria ad accesso riservato ai medici

1. Scadenze vincolanti. Gli iscritti alle scuole di specializzazione di Area sanitaria ad accesso riservato ai medici possono chiedere il trasferimento da e per altro ateneo **solo per gli anni successivi al primo** ed esclusivamente nei **45 giorni prima** della data di termine dell'attività formativa prevista nel bando dell'anno di immatricolazione, indipendentemente da eventuali periodi di sospensione fruiti.

Le domande di trasferimento presentate incomplete devono essere regolarizzate entro i 20 giorni successivi alla decorrenza del trasferimento. In caso contrario verranno considerate rinuncia al trasferimento richiesto.

La tassa pagata non costituisce accettazione del trasferimento e non può essere rimborsata.

2. Trasferimento ad altra Università. Lo specializzando può chiedere il trasferimento:

a. se ha una posizione amministrativa regolare;

- b. previa verifica del rispetto della capacità ricettiva della scuola di specializzazione dell'ateneo di destinazione;
- c. con nulla osta del Consiglio della scuola dell'Ateneo di partenza e di destinazione e, se finanziato a livello regionale, anche del parere della regione finanziante;
- d. solo in presenza di gravi motivi personali dello specializzando verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto o in presenza di documentati gravi motivi di salute dello specializzando.

Lo specializzando che intenda chiedere il trasferimento ad altra Università deve essere in regola con il pagamento delle tasse dovute per i precedenti anni di corso, aver pagato la tassa di trasferimento di € 65,00 e deve presentare al Settore Scuole di Specializzazione entro le scadenze di cui al comma 1 la seguente documentazione:

- domanda in bollo intesa ad ottenere il trasferimento presso altra sede universitaria;
- nulla osta del Consiglio della scuola dell'Ateneo di partenza e di destinazione, e se finanziato a livello regionale anche del parere della regione finanziante;
- nulla osta della Segreteria amministrativa dell'Università per la quale si chiede il trasferimento.

3. Trasferimento da altra Università. Lo specializzando che intenda chiedere il trasferimento da altra Università deve procedere al pagamento della tassa di trasferimento di € 65,00 e deve presentare al Settore Scuole di specializzazione entro la scadenza di cui al comma 1 la seguente documentazione:

- domanda in bollo intesa ad ottenere il trasferimento presso l'Università La Sapienza;
- nulla osta del Direttore della scuola per la quale si chiede il trasferimento, attestante espressamente che *"in base al numero degli iscrivibili è concesso il nulla osta"* e, se finanziato a livello regionale, anche del parere della regione finanziante;
- copia del piano formativo della Scuola di Specializzazione dell'Università di provenienza;
- autocertificazione degli esami sostenuti;
- ricevuta del pagamento della tassa di trasferimento.

4. Trasferimento posti aggiuntivi. Lo specializzando titolare di posto aggiuntivo riservato deve presentare la seguente ulteriore documentazione:

- se SSN: parere favorevole dell'Assessorato alla Sanità della Regione presso la quale è incardinato il medico in formazione specialistica;
- se militare: nulla osta del Mur, autorizzazione al trasferimento del comando di appartenenza e del Ministero della Difesa.

5. Passaggio di facoltà. Lo specializzando che intenda chiedere il passaggio da una scuola di specializzazione di una facoltà a quella di un'altra facoltà sempre di questo Ateneo, deve presentare al Settore Scuole di specializzazione la seguente documentazione:

- domanda in bollo intesa ad ottenere il trasferimento presso l'Università La Sapienza;
- nulla osta di entrambi i Direttori della scuola;
- ricevuta del pagamento della tassa di passaggio di € 65,00.

La domanda può essere presentata anche in corso d'anno. Il passaggio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Le domande di passaggio presentate incomplete devono essere regolarizzate entro i 20 giorni successivi alla decorrenza del passaggio. In caso contrario verranno considerate rinuncia al passaggio richiesto.

La tassa pagata non costituisce accettazione del passaggio e non può essere rimborsata.

Articolo 7 - Esami di fine anno

1. **Esame annuale.** Lo specializzando al termine dell'anno di formazione è tenuto a sostenere tutti gli esami previsti dall'Ordinamento/Regolamento della Scuola per l'anno di corso frequentato al fine di avere diritto all'iscrizione all'anno successivo.

L'appello per il sostenimento degli esami di fine anno sarà fissato, per tutti gli specializzandi anche se titolari di posti riservati, in una data compresa nei 15 giorni precedenti o successivi al termine dell'attività formativa prevista nel bando dell'anno di immatricolazione; per gli specializzandi che hanno fatto domanda di trasferimento ad altro ateneo l'appello sarà fissato in una data compresa nei 15 giorni precedenti il termine dell'attività formativa.

2. **Mancato superamento esame annuale.** In caso di mancato superamento dell'esame annuale da parte degli specializzandi, sia contrattualizzati che riservatari, essi non possono ripetere né gli esami né l'anno di corso e decadono dalla loro condizione di medici in formazione specialistica.

Parimenti si intende automaticamente risolto il contratto di formazione specialistica.

Articolo 8 - Esame finale

1. **Prova finale.** Il corso di specializzazione si conclude con il sostenimento della prova finale, che, di norma, si tiene alla fine dell'ultimo anno di formazione specialistica, fermo restando la regolarità delle frequenze dell'ultimo anno ed il superamento dei relativi esami.

In considerazione della peculiarità di durata dell'anno di formazione specialistica, che non è correlato all'anno accademico, la Direzione della scuola deve fissare gli esami finali almeno dieci giorni dopo il sostenimento dell'esame di fine anno e comunque al termine del contratto di formazione specialistica. Nel caso in cui la seduta, per esigenze di organizzazione didattica, venga fissata prima della scadenza del contratto, il direttore della scuola è tenuto a comunicare, alla segreteria amministrativa, che gli specializzandi assolveranno i loro obblighi di frequenza fino al termine del contratto.

Le Direzioni delle singole scuole possono stabilire sedute straordinarie per gli specializzandi che abbiano goduto di periodi di sospensione ed abbiano recuperato tali periodi.

L'ammissione da parte della scuola all'esame finale attesta che lo specializzando ha acquisito tutte le abilità professionalizzanti previste dall'ordinamento della scuola stessa mentre il Settore Scuole di specializzazione verifica la regolarità rispetto al pagamento delle tasse ed al superamento di tutti gli esami previsti dal Regolamento della Scuola di Specializzazione.

2. **Presentazione della domanda.** Per sostenere la prova finale è necessario presentare, al Settore Scuole di specializzazione, 45 gg. prima della data fissata dalla Scuola per l'esame finale:

- domanda in carta libera sul modulo stampabile dal sito https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/domanda_tesi.pdf ;
- foglio assegnazione tesi che deve essere firmato dal relatore (un professore della scuola) e dal direttore della scuola e recare in caratteri leggibili il titolo della tesi, in italiano. Il titolo della tesi deve essere quello definitivo che figurerà poi nella copia depositata presso il Settore Scuole di specializzazione oltre che nelle certificazioni richieste dallo studente;
- versamento tassa diploma, effettuata mediante il bollettino da stampare dal sistema Infostud alla voce Tasse>diritti di segreteria.

Successivamente, ma comunque almeno dieci giorni prima della discussione, una copia della tesi firmata dal Direttore della scuola deve essere depositata presso il Settore Scuole di specializzazione.

La quota per la prova finale va versata una sola volta per ogni ciclo di studi; essa non è soggetta ad eventuali integrazioni in caso di variazione dell'importo tra il momento del pagamento e quello dell'effettivo sostenimento della prova finale.

Articolo 9 – Divieto di contemporanea iscrizione e frequenza congiunta dottorato

1. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un Corso di studio (laurea, laurea magistrale, master) di questa o altra Università anche estera (art. 142 R.D. 31 agosto 1933 n.1592). La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un Corso di studio per l'iscrizione a un corso di Specializzazione.
2. Non è consentita inoltre la contemporanea titolarità di un assegno di ricerca;
3. È ammessa la frequenza congiunta di un Dottorato di Ricerca e dell'ultimo anno di un corso di Specializzazione medica. La doppia frequenza è consentita a domanda dell'interessato. Ove il Direttore della Scuola di Specializzazione ritenga di non concedere il nulla osta, nel merito delibera, in via definitiva, il Senato Accademico.

Capo II - Norme per gli studenti dei corsi di specializzazione dell'Area sanitaria ad accesso riservato a non medici (a.a. 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021), di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, psicologica, delle professioni legali e della valutazione e gestione del rischio chimico (a.a. 2020-2021)

Articolo 10 - Immatricolazione

1. **Bandi di ammissione e prove d'accesso.** Per i corsi di specializzazione delle Aree di cui al presente Capo i relativi bandi di ammissione sono di competenza dell'Ateneo. Per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, anche se la prova è a carattere nazionale, sia il bando che l'organizzazione sono di competenza dell'Ateneo.

Gli studenti che intendono immatricolarsi ad un corso di Specializzazione devono sostenere una prova di accesso seguendo le procedure previste dai singoli bandi di ammissione alle scuole di Specializzazione.

2. **Immatricolazione.** Per ottenere l'immatricolazione definitiva ad un corso di Specializzazione lo studente che abbia superato la prova di ammissione e che si trovi in posizione utile in graduatoria deve seguire le istruzioni pubblicate sul sito di Ateneo seguendo il percorso Corsi e iscrizioni → Corsi di specializzazione e pagare la prima rata delle tasse di cui al successivo comma 3.

3. **Tasse: importi e scadenze.** Gli studenti che si immatricolano ai corsi di specializzazione di cui al presente Capo, escluso il caso dei corsi della scuola di Specializzazione delle professioni legali, pagano un totale annuale pari a € 1.268,00. La prima rata è di importo pari a € 613,00 più tassa regionale di € 140,00 e l'imposta di bollo di € 16,00. La seconda rata è di importo pari a € 655,00.

Gli studenti che si iscrivono alla **Scuola di Specializzazione delle Professioni legali** pagano un totale annuale di € 1.788,00. La prima rata, di importo pari a € 808,00 più tassa regionale di € 140,00 e imposta di bollo di € 16,00. La seconda rata è di importo pari a € 980,00.

Il pagamento deve essere effettuato tassativamente entro la scadenza prevista nel bando e contestualmente alla pubblicazione della graduatoria pena la decadenza dal diritto all'immatricolazione stessa.

4. **Controlli.** L'Università può disporre in ogni momento, anche dopo l'immatricolazione, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti o per eventuali altre anomalie riscontrate sulla posizione dei candidati; di tale provvedimento sarà data notizia all'interessato unicamente mediante invio di mail all'indirizzo istituzionale ed all'indirizzo mail inserito su Infostud.

5. **Borse di studio.** La previsione di eventuali borse di studio è indicata nei singoli bandi.

Articolo 11 - Iscrizioni agli anni successivi al primo

1. **Tasse: importi e scadenze.** Gli studenti che si iscrivono alle Scuole di specializzazione di cui al presente Capo, esclusi i casi di cui alle lettere a) del presente comma, pagano un totale annuale pari a € 1.268,00.

La prima rata, di importo pari a € 613,00 più tassa regionale di € 140,00 più imposta di bollo, va pagata **entro il 1° febbraio 2021.**

La seconda rata di importo pari a € 665,00 va pagata entro il **30 marzo 2021.**

1.2 Esclusivamente gli studenti della Scuola di specializzazione in Fisica Medica che si sono immatricolati nell'a. a. 2018-2019 (gennaio 2019) pagano, con gli importi di cui al comma 1, la prima rata entro il 30 marzo 2021 e la seconda rata entro il 28 maggio 2021.

1.3 Gli studenti che si iscrivono alla **Scuola di Specializzazione delle Professioni legali** pagano un **totale annuale di € 1.788,00.**

La prima rata, di importo pari a € 808,00 più tassa regionale di € 140,00 più imposta di bollo, va pagata entro il **1° febbraio 2021;**

La seconda rata, di importo pari a € 980,00 va pagata entro il **30 marzo 2021.**

1.4 Non è prevista l'applicazione dell'Isee per il diritto allo studio universitario.

I moduli per il pagamento delle tasse di iscrizione devono essere stampati da Infostud.

2. **Sovrattasse per tardivo pagamento.** Nel caso in cui le rate non vengano pagate entro la scadenza prevista è dovuta una sovrattassa per ritardato pagamento pari a € 65,00, se il ritardo si protrae oltre i sessanta giorni la sovrattassa è di € 130,00.

Qualora lo specializzando sia in debito delle tasse dell'intero anno accademico deve presentare al Settore Scuole di specializzazione una domanda in bollo nella quale dovranno essere inserite le motivazioni del ritardo per poter essere autorizzato al pagamento.

3. **Frequenza e sostenimento esami annuali.** Per ottenere l'iscrizione all'anno successivo lo studente, oltre a pagare le tasse previste, deve aver frequentato interamente l'anno di iscrizione ed aver sostenuto tutti gli esami come previsto al successivo art. 14.

4. **Esonero seconda rata.** Gli studenti che hanno terminato gli esami negli anni accademici precedenti, che devono sostenere solo la prova finale che conclude il corso di specializzazione, che hanno pagato la prima rata per l'a.a. di riferimento e che conseguono il titolo entro il 29 marzo 2021, non pagano la seconda rata delle tasse d'iscrizione, che sarà annullata sul sistema informativo a cura della segreteria amministrativa.

Articolo 12 - Sospensioni e interruzioni

1. Gli iscritti ai corsi di Specializzazione di cui al presente Capo di norma non possono sospendere/congelare/interrompere la carriera.

Eventuali istanze di congelamento della carriera possono essere valutate, caso per caso, anche in relazione agli anni di iscrizione relativi al corso di provenienza e alla possibilità che i

corsi (di provenienza o di destinazione) possano essere disattivati durante il periodo di congelamento.

Nel caso di sospensione dell'attività formativa e successivo recupero della stessa, la scadenza dei pagamenti viene stabilita dal Settore Scuole di specializzazione.

Articolo 13 - Trasferimenti in entrata e in uscita

1. **Trasferimento ad altra Università.** Lo specializzando che intenda chiedere il trasferimento ad altra Università deve essere in regola con il pagamento delle tasse dovute per i precedenti anni di corso, aver pagato la tassa di trasferimento di € 65,00 e deve presentare al Settore Scuole di specializzazione entro e non oltre il 2 dicembre 2020 la seguente documentazione:

- domanda in bollo intesa ad ottenere il trasferimento presso altra sede universitaria;
- nulla osta del Direttore della scuola di altra Università per la quale si chiede il trasferimento;
- nulla osta della Segreteria amministrativa dell'Università per la quale si chiede il trasferimento;
- ricevuta di pagamento della tassa di trasferimento di € 65,00.

2. **Trasferimento da altre Università.** Lo specializzando che intenda chiedere il trasferimento da altre Università deve procedere al pagamento della tassa di trasferimento di € 65,00 e deve presentare al Settore Scuole di specializzazione entro 2 dicembre 2020 la seguente documentazione:

- domanda in bollo intesa ad ottenere il trasferimento presso l'Università La Sapienza;
- nulla osta del Direttore della Scuola di Specializzazione della Sapienza per la quale si chiede il trasferimento e certificazione dell'avvenuta ammissione all'anno successivo;
- copia del piano formativo della Scuola di Specializzazione dell'Università di provenienza;
- autocertificazione degli esami sostenuti;
- ricevuta del pagamento della tassa di trasferimento.

Il nulla osta del Direttore della scuola di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici per la quale si chiede il trasferimento, dovrà dichiarare espressamente che *"in base al numero degli iscrivibili è concesso il nulla osta"*.

Gli studenti dell'area sanitaria con accesso riservato ai non medici presentano una dichiarazione rilasciata dal Direttore della Scuola che attesti che lo studente seguirà il proprio percorso formativo con riguardo alla data di immatricolazione presso l'ateneo di provenienza.

Sarà cura dello studente rispettare le scadenze e le procedure di trasferimento previste dalle sedi universitarie di provenienza (trasferimento da altra Università) o di destinazione (trasferimento ad altra Università).

Articolo 14 - Sostentimento esami annuali e frequenza

1. **Esami annuali.** Lo specializzando è tenuto a sostenere tutti gli esami previsti dall'Ordinamento/Regolamento della Scuola per l'anno di corso frequentato al fine di avere diritto all'iscrizione all'anno successivo.

In caso di mancato superamento dell'esame/esami gli specializzandi possono iscriversi all'anno successivo in qualità di fuori corso.

Lo specializzando può fruire per una sola volta dell'iscrizione fuori corso.

2. **Frequenza.** La scuola è tenuta a certificare l'avvenuta frequenza de corsi previsti per ciascun anno e/o stabilire con il proprio statuto il numero di crediti previsti per ottenere l'iscrizione fuori corso. In caso di mancata frequenza gli specializzandi possono iscriversi in qualità di ripetenti. Lo specializzando può fruire per una sola volta dell'iscrizione ripetente.

I dati di iscrizione agli anni successivi riportati nel modulo di pagamento della tassa di iscrizione prescindono dalla reale carriera scolastica dello studente.

Articolo 15 - Prova finale

1. **Ammissione alla prova finale.** La prova finale conclude il corso di Specializzazione e, di norma, si tiene alla fine dell'ultimo anno di formazione specialistica, fermo restando la regolarità delle frequenze dell'ultimo anno ed il superamento dei relativi esami. L'ammissione da parte della Scuola all'esame finale attesta che lo specializzando ha acquisito tutte le abilità professionalizzanti previste dall'ordinamento della Scuola, mentre il Settore Scuole di specializzazione verifica la regolarità dello specializzando rispetto al pagamento delle tasse ed al superamento degli esami previsti dal Regolamento della Scuola di Specializzazione.

2. **Ammissione a seguito di sospensione di fatto.** Lo specializzando che deve sostenere la sola prova finale, che non è incorso nella decadenza e che di fatto ha sospeso la propria carriera perché non si è più iscritto, alla ripresa della carriera, deve versare un diritto fisso per ogni anno di iscrizione pari a € 290,00 in luogo delle tasse e sovrattasse maturate. L'iscrizione deve essere richiesta con istanza, in bollo, alla segreteria delle scuole di specializzazione. L'anno in cui viene richiesto di sostenere l'esame diploma, deve essere versato per intero, comprese eventuali multe se già decorsi i termini di iscrizione.

3. **Presentazione della domanda di prova finale.** Per sostenere la prova finale è necessario inoltre presentare, al Settore Scuole di specializzazione, 45 gg. prima della data fissata dalla Scuola per l'esame finale:

- domanda in carta libera sul modulo stampabile dal sito https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/domanda_tesi.pdf;
- foglio assegnazione tesi firmato dal relatore (un professore della scuola) e dal direttore della scuola e recante in caratteri leggibili il titolo della tesi. Il titolo della tesi deve essere quello definitivo che figurerà poi nella copia depositata al Settore Scuole di specializzazione oltre che nelle certificazioni richieste dallo studente;
- versamento tassa diploma, effettuata mediante il bollettino da stampare dal sistema Infostud alla voce Tasse>diritti di segreteria.

Successivamente ma comunque almeno dieci giorni prima della discussione una copia della tesi firmata dal direttore della scuola deve essere depositata presso il Settore Scuole di specializzazione.

Le Direzioni delle singole Scuole possono stabilire sedute straordinarie per studenti in particolari situazioni.

4. **Tassa di diploma.** La quota per la prova finale va versata una sola volta per ogni ciclo di studi; essa non è soggetta ad eventuali integrazioni in caso di variazione dell'importo tra il momento del pagamento e quello dell'effettivo sostenimento della prova finale.

Articolo 16 – Divieto di contemporanea iscrizione

1. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un Corso di studio di questa o altra Università anche estera (art. 142 R.D. 31 agosto 1933 n.1592). La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un Corso di studio per l'iscrizione a un corso di specializzazione o a un Dottorato di Ricerca.

2. Non è consentita inoltre la contemporanea titolarità di un assegno di ricerca e di una borsa di specializzazione;

3. È consentita l'iscrizione per il conseguimento dei 24 CFU per l'insegnamento.

4. È consentita la contemporanea iscrizione ai corsi singoli, per sole ragioni di aggiornamento culturale e di integrazione di competenze professionali, previa autorizzazione della rispettiva struttura didattica.

Capo III - Norme di carattere generale

Articolo 17 – Autocertificazioni, certificazioni, pergamena, e-mail istituzionale

1. **Autocertificazioni.** Lo specializzando può autocertificare i titoli di studio posseduti, ad eccezione di quelli conseguiti all'estero.

2. **Verifica delle autocertificazioni.** Nel caso in cui lo specializzando presenti all'Ateneo autocertificazioni, il procedimento relativo alla autocertificazione è sospeso fino all'acquisizione della conferma della veridicità di quanto autocertificato. Le conferme dovranno pervenire dall'Ente che detiene i dati autocertificati.

3. **Certificati.** Lo specializzando può ottenere il rilascio di certificazioni attestanti la propria carriera scolastica purché sia in regola con il versamento delle tasse universitarie, sovrattasse per ritardato pagamento e della tassa regionale per il diritto allo studio.

4. **Certificati scaricabili da Infostud.** Dal sistema Infostud, senza recarsi in Segreteria, è possibile stampare le certificazioni relative all'iscrizione ed al conseguimento del titolo. Sul certificato stampato da Infostud è apposto un timbro digitale che dà, al certificato, lo stesso valore legale di quello rilasciato allo sportello. Lo specializzando dovrà apporre la marca da bollo sul certificato stampato dal sistema.

Per gli specializzandi delle Scuole di Specializzazione i certificati da Infostud sono disponibili solo per:

- gli immatricolati dall'a.a. 2003-2004;
- coloro che hanno conseguito il titolo relativo alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dall'a.a. 2003-2004;
- coloro che hanno conseguito il titolo dall'a.a. 2004-2005.

5. **Certificati richiesti al Settore Scuole di Specializzazione segreteria specializzandi.** I certificati non scaricabili da Infostud possono essere richiesti al Settore Scuole di specializzazione anche verbalmente e la richiesta è accolta mediante l'esibizione di un documento valido e della marca da bollo. I certificati rilasciati allo sportello possono essere consegnati esclusivamente agli interessati o ad altra persona munita di delega, del proprio documento di riconoscimento e di copia del documento di riconoscimento del delegante.

6. **Certificati valevoli per l'estero.** I certificati valevoli per l'estero devono essere richiesti esclusivamente alla segreteria delle scuole di specializzazione, secondo le modalità di cui al co. 5

Per avere un certificato tradotto e/o valevole per l'estero, lo specializzando deve richiedere in Segreteria un certificato in bollo per l'estero (sottoscritto da un funzionario della Sapienza con firma depositata in prefettura); provvedere in proprio a richiedere alla prefettura la legalizzazione per l'estero; provvedere a far tradurre i propri diplomi e certificati da un traduttore giurato iscritto all'Albo dei Tribunali d'Italia oppure inserito nelle liste dei traduttori giurati dei Consolati o Ambasciate dei Paesi di destinazione.

7. **Verifica titoli e carriera da parte di enti terzi.** Se lo specializzando incarica enti terzi (Università straniere, Agenzie per il riconoscimento dei titoli all'estero, etc.) ad acquisire dati sulla sua carriera scolastica e/o al conseguimento dei titoli presso questa Università, egli dovrà

provvedere a sottoscrivere espressa delega al soggetto terzo, allegando copia di un documento di identità valido, e dovrà firmare la dichiarazione di esonero di responsabilità a favore di questa Università utilizzando il modulo pubblicato alla pagina <https://www.uniroma1.it/it/pagina/modulistica-specializzandi>

8. **Pergamena.** La pergamena di specializzazione dovrà essere ritirata presso il Settore scuole di specializzazione. Gli specializzati riceveranno una comunicazione via mail (all'indirizzo di posta elettronica istituzionale) che segnalerà quando sarà possibile ritirare la pergamena.

La pergamena è rilasciata in unica copia e non vengono rilasciati duplicati. In caso di furto o di smarrimento, a richiesta dell'interessato, viene rilasciato un certificato sostitutivo della pergamena.

9. **Diploma supplement.** Eventuali certificazioni relative all'attività didattica svolta, devono essere rilasciate dalle direzioni didattiche delle scuole.

10. **E-Mail istituzionale.** La Sapienza ha attivato un servizio di posta elettronica istituzionale per gli specializzandi che si immatricolano, il relativo account viene reso disponibile 24 ore dopo il pagamento della prima rata delle tasse. Gli specializzandi sono tenuti ad attivare il proprio account con le modalità indicate nella pagina web: www.uniroma1.it/emailspecializzandi. Le comunicazioni ufficiali tra l'Ateneo e gli specializzandi e viceversa avverranno solo attraverso tale canale di comunicazione.

Articolo 18 – Istanze in deroga

1. Eventuali richieste in deroga alle norme previste nel presente Regolamento possono essere presentate al Settore Scuole di specializzazione mediante istanza scritta in bollo. La domanda può essere presentata:

- presso lo sportello negli orari di apertura al pubblico;
- a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno indirizzata al Settore Scuole di specializzazione – Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, allegando copia di un proprio documento di identità valido.

In caso di presentazione di istanza in deroga, il Settore Scuole di specializzazione è tenuto a:

- ricevere la domanda;
- comunicare allo studente l'esito della richiesta, all'indirizzo mail istituzionale.

Articolo 19 – Rinuncia al corso di specializzazione

1. Gli specializzandi che volessero rinunciare al proprio corso di Specializzazione devono recarsi presso il Settore Scuole di specializzazione e presentare una dichiarazione scritta, in carta da bollo da € 16.00, indirizzata al Rettore. La rinuncia può essere effettuata in qualsiasi momento. Gli studenti che presentano domanda di rinuncia agli studi non hanno diritto al rimborso delle tasse e dei contributi già pagati. Gli studenti delle scuole di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che si immatricolano nell'a.a. 2019-2020 e che per l'effetto delle procedure di scorrimento di graduatoria disposte dal Mur si immatricolassero ad una scuola di specializzazione di altro Ateneo hanno diritto al rimborso delle tasse e dei contributi già versati (D. D. n. 1177 /2020).

2. Gli specializzandi che volessero revocare la propria dichiarazione di rinuncia, devono recarsi presso il Settore Scuole di specializzazione e presentare una istanza scritta, in carta da bollo da € 16.00, indirizzata al Rettore entro e non oltre i sette giorni successivi alla stessa dichiarazione di rinuncia. Non è possibile annullare la revoca.

Allegato A - Offerta formativa Corsi di specializzazione

Area sanitaria ad accesso riservato ai non medici - a.a. 2018-2019		
n.	Facoltà	denominazione
1	Farmacia e Medicina	Farmacologia e Tossicologia Clinica
2	Farmacia e Medicina	Genetica medica
3	Farmacia e Medicina	Microbiologia e virologia
4	Farmacia e Medicina	Patologia Clinica e Biochimica Clinica
5	Farmacia e Medicina	Statistica sanitaria e Biometria
6	Medicina e Odontoiatria	Scienza dell'alimentazione
7	Medicina e Psicologia	Patologia Clinica e Biochimica Clinica
Area sanitaria ad accesso riservato ai medici - a.a. 2019-2020		
n.	Facoltà	denominazione
1	Farmacia e Medicina	Anatomia patologica
2	Farmacia e Medicina	Cardiochirurgia - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria
3	Farmacia e Medicina	Chirurgia Toracica
4	Farmacia e Medicina	Chirurgia Vascolare - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria
5	Farmacia e Medicina	Dermatologia e venereologia
6	Farmacia e Medicina	Ematologia
7	Farmacia e Medicina	Farmacologia e Tossicologia Clinica
8	Farmacia e Medicina	Genetica medica
9	Farmacia e Medicina	Igiene e medicina preventiva
10	Farmacia e Medicina	Malattie dell'apparato digerente - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria
11	Farmacia e Medicina	Malattie Infettive e Tropicali
12	Farmacia e Medicina	Medicina dello sport e dell'esercizio fisico
13	Farmacia e Medicina	Medicina fisica e riabilitativa
14	Farmacia e Medicina	Medicina interna - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria
15	Farmacia e Medicina	Medicina legale
16	Farmacia e Medicina	Microbiologia e virologia
17	Farmacia e Medicina	Neurochirurgia - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria
18	Farmacia e Medicina	Neurologia - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria
19	Farmacia e Medicina	Oncologia medica
20	Farmacia e Medicina	Ortopedia e traumatologia
21	Farmacia e Medicina	Patologia Clinica e Biochimica Clinica
22	Farmacia e Medicina	Pediatria - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria
23	Farmacia e Medicina	Statistica sanitaria e Biometria
24	Medicina e Odontoiatria	Allergologia ed immunologia clinica
25	Medicina e Odontoiatria	Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore - interfacoltà con Farmacia e Medicina
26	Medicina e Odontoiatria	Audiologia e foniatria
27	Medicina e Odontoiatria	Chirurgia Generale - interfacoltà con Farmacia e Medicina
28	Medicina e Odontoiatria	Chirurgia maxillo-facciale
29	Medicina e Odontoiatria	Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
30	Medicina e Odontoiatria	Endocrinologia e malattie del metabolismo - interfacoltà con Farmacia e Medicina

31	Medicina e Odontoiatria	Geriatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina
32	Medicina e Odontoiatria	Ginecologia ed Ostetricia - interfacoltà con Farmacia e Medicina
33	Medicina e Odontoiatria	Malattie dell'apparato cardiovascolare - interfacoltà con Farmacia e Medicina
34	Medicina e Odontoiatria	Malattie dell'apparato respiratorio
35	Medicina e Odontoiatria	Medicina d'emergenza-urgenza
36	Medicina e Odontoiatria	Medicina nucleare
37	Medicina e Odontoiatria	Medicina termale
38	Medicina e Odontoiatria	Neuropsichiatria infantile - interfacoltà con Farmacia e Medicina
39	Medicina e Odontoiatria	Oftalmologia - interfacoltà con Farmacia e Medicina
40	Medicina e Odontoiatria	Otorinolaringoiatria
41	Medicina e Odontoiatria	Psichiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina
42	Medicina e Odontoiatria	Radiodiagnostica - interfacoltà con Farmacia e Medicina
43	Medicina e Odontoiatria	Radioterapia
44	Medicina e Odontoiatria	Reumatologia
45	Medicina e Odontoiatria	Scienza dell'alimentazione
46	Medicina e Odontoiatria	Urologia
47	Medicina e Psicologia	Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore
48	Medicina e Psicologia	Chirurgia Generale
49	Medicina e Psicologia	Malattie dell'apparato cardiovascolare
50	Medicina e Psicologia	Malattie dell'apparato digerente
51	Medicina e Psicologia	Medicina d'emergenza-urgenza
52	Medicina e Psicologia	Medicina fisica e riabilitativa
53	Medicina e Psicologia	Medicina interna
54	Medicina e Psicologia	Nefrologia
55	Medicina e Psicologia	Ortopedia e traumatologia
56	Medicina e Psicologia	Pediatria
57	Medicina e Psicologia	Psichiatria
58	Medicina e Psicologia	Radiodiagnostica
59	Medicina e Psicologia	Radioterapia
Area sanitaria ad accesso riservato a non medici a.a. 2019-2020		
n.	Facoltà	denominazione
1	Medicina e Odontoiatria	Chirurgia orale
2	Medicina e Odontoiatria	Odontoiatria pediatrica
3	Medicina e Odontoiatria	Ortognatodonzia
Area della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale - a.a. 2020-2021		
n.	Facoltà	denominazione
1	Architettura	Beni naturali e territoriali (2° profilo: architettura di parchi, giardini e dei sistemi naturalistico - ambientale)
2	Architettura	Beni architettonici e del paesaggio
3	Lettere e Filosofia	Beni archeologici
4	Lettere e Filosofia	Beni storico artistici
5	Lettere e Filosofia	Beni demoetnoantropologici
6	Lettere e Filosofia	Beni archivistici e librari

Area psicologica - a.a. 2020-2021		
n.	Facoltà	denominazione
1	Medicina e Psicologia	Neuropsicologia
2	Medicina e Psicologia	Psicologia clinica
3	Medicina e Psicologia	Psicologia del ciclo di vita
4	Medicina e Psicologia	Psicologia della salute
5	Medicina e Psicologia	Valutazione psicologica e consulenza (counselling)
Area delle professioni legali - a.a. 2020-2021		
n.	Facoltà	denominazione
1	Giurisprudenza	Professioni Legali
Area della valutazione e gestione del rischio chimico - a.a. 2020-2021		
n.	Facoltà	denominazione
1	Farmacia e Medicina	Valutazione e Gestione del Rischio Chimico
Area sanitaria ad accesso riservato ai non medici - a.a. 2020-2021		
n.	Facoltà	denominazione
1	Farmacia e Medicina	Farmacia ospedaliera
2	Farmacia e Medicina	Fisica medica - interfacoltà con Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali